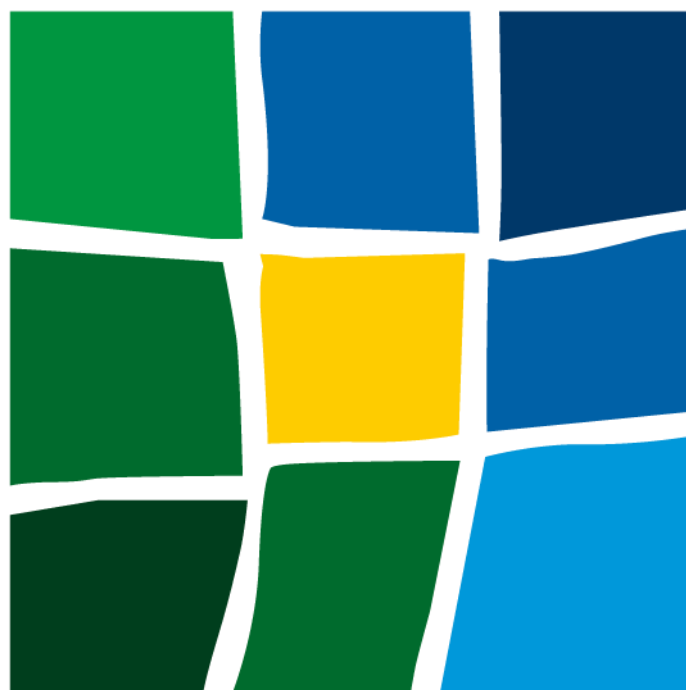




La Cassa

di Ravenna S.p.A.

Privata e Indipendente dal 1840

REGOLAMENTO FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 21 Giugno 2022

Sommario

1. Premessa e fonti normative	3
2. Oggetto del Regolamento.....	5
3. Utilizzo e finalità del Fondo Acquisto Azioni proprie	5
4. Sostegno alla liquidità del titolo: limiti operativi.....	5
4.1 Modalità operative di intervento.....	5
4.2 Limiti operativi di intervento in termini di prezzo	6
4.3 Limiti operativi di intervento in termini di tempistica	6
4.4 Limiti operativi di intervento in termini di quantità	6
5. Sospensione ed interruzione degli interventi.....	7
6. Comunicazioni al pubblico delle operazioni	7
7. Controlli	7
8. Registrazione delle operazioni concluse.....	8
9. Approvazione e modifiche del Regolamento	8
10. Rinvio	8

1. Premessa e fonti normative

La Cassa di Ravenna Spa (di seguito anche “**La Cassa**” o la “**Banca**”) rientra tra gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall’art. 2 bis del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (di seguito il “**Regolamento Emittenti**”) e, conseguentemente, è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all’art. 2325 bis del codice civile.

Le azioni della Cassa rientrano nel novero degli strumenti finanziari considerati “illiquidi”.

La Banca:

- è soggetta alla disciplina generale sull’acquisto delle azioni proprie di cui agli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile, di seguito riportati, che impongono alla Banca limiti sia quantitativi sia operativi.

“Art. 2357 - Acquisto delle proprie azioni.

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

Art. 2357-ter - Disciplina delle proprie azioni.

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'Assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.”

La Banca è altresì soggetta alla disciplina:

- dell'articolo 132 del D.lgs. 58/1998 ("TUF"), ai sensi del quale gli acquisti di azioni proprie (ivi inclusi gli acquisti di azioni della controllante effettuati, in conformità all'articolo 2359-bis del codice civile, da una società controllata) operati ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile da società con azioni quotate e da emittenti che hanno autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano (o da società dagli stessi emittenti controllate), devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento;
- dell'articolo 144-bis del Regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento emittenti**"), ai sensi del quale gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del TUF possono essere effettuati, tra l'altro: sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato;
- di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato (anche "**MAR**");
- in tema di Aggiotaggio di cui all'articolo 2637 del Codice Civile;
- di cui all'art. 501 del Codice Penale in tema di "Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul mercato o nelle borse di commercio";
- di cui al Regolamento UE 575/2013 e ss.mm.ii. (anche "**CRR**") che, agli artt. 77 e 78, regola le fattispecie di Riduzione dei Fondi Propri, così come integrato dal Regolamento UE 241/2014.
- del D. Lgs 231/2001, il quale, all'articolo 25 ter ("reati societari"), introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione ad alcuni reati in materia societaria previsti dal Codice Civile.

La Cassa è stata autorizzata dall'ultima Assemblea ordinaria degli azionisti a disporre delle azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie (di seguito anche il "**Fondo**"), ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. È stata inoltre autorizzata al riacquisto di azioni proprie dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento CRR e del Regolamento delegato UE n. 241/2014¹. L'autorizzazione preventiva generale è concessa dall'Autorità di Vigilanza solo per un determinato periodo di tempo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata dalla predetta Autorità di Vigilanza se sono soddisfatte determinate condizioni sotto il profilo dei requisiti patrimoniali regolamentari dell'Emittente.

La Cassa, in osservanza di quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n.0092492 del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto "Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale", ha deliberato di aderire, tramite Banca Akros SpA di Milano (anche l' "**Aderente diretto**"), al sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf comparto azionario segmento "**Order Driven**" (di seguito anche il "**Mercato Hi-Mtf**") organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A.

¹ Da ultimo con provvedimento del 06/10/2017 per un importo massimo di 14 milioni di euro.

2. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Fondo in connessione alla negoziazione delle azioni de La Cassa di Ravenna sul Mercato Hi-Mtf, segmento *Order Driven*, per le finalità, entro i limiti e secondo i termini di volta in volta preventivamente determinati dall'Assemblea dei Soci nel rispetto della disciplina applicabile e di quanto definito autorizzato dalle competenti Autorità di Vigilanza.

3. Utilizzo e finalità del Fondo Acquisto Azioni proprie

Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla disposizione di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo, è rimessa, nell'ambito dei criteri deliberati dall'Assemblea dei Soci, al prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione della Banca. Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega ad operare al Direttore Generale (o Suo Sostituto) il quale si avvale, per l'esecuzione delle operazioni, delle deputate Funzioni operative della Banca.

L'attività di acquisto e disposizione di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo, potrà avvenire per le finalità volta per volta preventivamente determinate dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e sempre all'interno dei limiti massimi stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, tra le quali rientrano a titolo meramente esemplificativo:

1. sostegno della liquidabilità del titolo, finalizzato a supportare continuità e liquidità negli scambi sul titolo, nell'interesse della generalità degli azionisti;
2. assegnazione di azioni ai Soci a titolo di dividendo, se già presenti nel Fondo;
3. impiego delle azioni già presenti nel Fondo come corrispettivo nell'ambito di operazioni di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Banca.

4. Sostegno alla liquidità del titolo: limiti operativi

La Cassa, entro i limiti imposti dalle suddette autorizzazioni, come di tempo in tempo eventualmente modificate e/o rinnovate, sostiene la liquidità del titolo sull'Hi-MTF attraverso l'inserimento degli ordini sul mercato, secondo quantitativi e scadenze predeterminati indicati nel presente Regolamento, al fine di corroborare la liquidità del titolo e con l'obiettivo di favorire – senza però assumere obblighi di risultato – il regolare svolgimento delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF.

A tal fine, La Cassa opera con modalità che riducono la probabilità di interferire in modo significativo sulla libera interazione di domanda e offerta e sul processo di formazione dei prezzi.

Di seguito si indicano i presidi operativi adottati.

4.1 Modalità operative di intervento

Il sostegno alla liquidità del titolo, al fine di supporto agli scambi, avviene attraverso l'inserimento nel mercato Hi-Mtf di ordini di acquisto o vendita di azioni secondo le condizioni e limiti operative sotto riportati, al fine di corroborare la liquidità del titolo e con l'obiettivo di favorire – senza però assumere obblighi di risultato – il regolare svolgimento delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-MTF.

La Banca può intervenire nelle negoziazioni in utilizzo del Fondo tramite l'aderente diretto al mercato, Banca Akros S.p.A. di Milano, appartenente al Gruppo bancario Banco BPM (di seguito anche "Banca Akros"), ispirandosi alle "prassi di mercato" tempo per tempo ammesse da Consob in conformità a quanto

previsto dal MAR² e nel rispetto delle regole fissate nel Regolamento del Mercato Hi-Mtf in vigore. Si è inoltre tenuto conto delle Linee Guida in tema di “Operatività su azioni proprie in un contesto di mercato integro” poste in consultazione dalla Consob nel luglio 2019 (“Linee Guida Consob”).

Banca Akros, in qualità di aderente diretto al mercato, provvede unicamente all'immissione degli ordini relativi alle azioni de La Cassa nel Mercato Hi-MTF, segmento *Order Driven*, senza che ciò comporti l'assunzione, da parte della stessa Banca Akros, del ruolo di *liquidity provider* a sostegno della liquidità del titolo.

4.2 Limiti operativi di intervento in termini di prezzo

La Cassa vuole evitare che l'utilizzo del Fondo possa influenzare il processo di formazione del prezzo delle proprie azioni, pertanto nell'utilizzo del Fondo, in acquisto o vendita, la Banca opera con modalità tali da non interferire sulla libera interazione di domanda e offerta assumendo un comportamento “passivo” rispetto alle proposte di negoziazione presenti sul mercato, nel rispetto del principio di efficienza e trasparenza della *price discovery* nonché delle regole del Mercato Hi-Mtf tempo per tempo vigenti.

La Banca, in utilizzo del Fondo, può intervenire nella negoziazione, in ogni asta settimanale, osservando i seguenti limiti:

- in caso di acquisto, il prezzo non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima asta effettuata e l'eventuale prezzo teorico d'asta determinato dal Mercato Hi-Mtf al momento dell'inserimento dell'ordine;
- in caso di vendita, il prezzo non deve essere inferiore al più basso tra quello dell'ultima asta effettuata ed il prezzo teorico d'asta determinato dal Mercato Hi-Mtf al momento dell'inserimento dell'ordine.

In ogni caso, fermo quanto precede, il prezzo di acquisto o di vendita non può essere, rispettivamente, superiore o inferiore ai limiti di prezzo autorizzati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

4.3 Limiti operativi di intervento in termini di tempistica

Nel rispetto delle regole del Mercato Hi-Mtf, la Banca può intervenire nella negoziazione osservando la seguente tempistica:

- in caso di utilizzo in acquisto, l'inserimento dell'ordine è effettuato il primo giorno di mercato aperto (calendario Target2) successivo a quello di effettuazione dell'asta settimanale **precedente, in fase di apertura delle negoziazioni**;
- in caso di utilizzo in vendita, l'inserimento dell'ordine è effettuato il giorno di effettuazione dell'asta settimanale nella fase immediatamente precedente l'asta.

4.4 Limiti operativi di intervento in termini di quantità

Al fine di non influenzare il regolare funzionamento del mercato, la Banca interviene con modalità tali da non interferire sulla domanda e sull'offerta e/o incidere sul processo di formazione dei prezzi. A tal fine, l'esecuzione delle operazioni da parte della Banca è curata inserendo un quantitativo di azioni tali per cui,

² Allo stato, con delibera n. 21318 del 7 aprile 2020 la Consob ha ammesso la prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato.

per effetto dello stesso ordine, non venga superato il livello pari alla soglia minima³ del titolo nel periodo intermedio di osservazione tempo per tempo stabilita.

5. Sospensione ed interruzione degli interventi

Le operazioni di acquisto ai sensi del presente Regolamento possono essere sospese o interrotte nei seguenti casi:

- a) esaurimento del Fondo;
- b) sospensione, revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie da parte dell'Autorità di Vigilanza.

La Banca darà tempestiva comunicazione al pubblico della sospensione o della interruzione degli interventi mediante apposito comunicato pubblicato nella sezione del proprio sito dedicata alle azioni.

Il Direttore Generale (o suo Sostituto) – nell'esercizio della delega ad operare conferita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 3 - può inoltre sospendere in qualsiasi momento le operazioni di acquisto e/o di vendita al fine di assicurare il rispetto della disciplina in materia di abusi di mercato anche in coerenza alle Politiche in materia di abusi di mercato adottate dalla Banca.

6. Comunicazioni al pubblico delle operazioni

Entro la fine del giorno lavorativo successivo all'ultima giornata di negoziazione la Banca, qualora intervenga sul mercato in acquisto o in vendita in utilizzo del Fondo, mette a disposizione del pubblico, sul proprio sito web www.lacassa.com, alla sezione "Soci-Comunicazioni al pubblico", le seguenti informazioni:

- controvalore dell'intervento;
- tipo operazione (acquisto o vendita) effettuata;
- numero di azioni proprie oggetto dell'intervento.

Entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre (31/03 - 30/06 - 30/09 – 31/12), la Banca, con riferimento al trimestre solare precedente, pubblica sul proprio sito web www.lacassa.com, le seguenti informazioni:

- controvalore complessivo in acquisto e/o vendita del trimestre;
- numero delle azioni acquistate e/o vendute del trimestre;
- numero e controvalore delle azioni proprie in giacenza nel Fondo alla fine del trimestre di riferimento.

7. Controlli

La Cassa adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole definite nel presente Regolamento e più in generale l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché gli adempimenti previsti e le misure adottate al fine di monitorare e assicurare la conformità del proprio comportamento alla disciplina sugli abusi di mercato.

³ Soglia minima di periodo rappresenta un quantitativo minimo di azioni scambiate misurato in modo indipendente all'interno di ciascun Periodo intermedio di osservazione/controllo (Fonte Regolamento Hi-Mtf – Glossario).

Quale Funzione di controllo di terzo livello, l'Ufficio Revisione Interna verifica periodicamente il regolare utilizzo del Fondo, il rispetto dei limiti operativi e quantitativi connessi all'utilizzo, con riferimento sia al controvalore massimo di azioni che il Fondo può acquistare, sia al prezzo delle compravendite, il cui ammontare minimo e massimo è stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

8. Registrazione delle operazioni concluse

In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative all'inserimento degli ordini di negoziazione immessi nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a cinque anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.

9. Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica dello stesso sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione de La Cassa, previo parere della funzione di Compliance del Gruppo.

Il Regolamento è pubblicato nel sito internet della Banca, all'indirizzo www.lacassa.com nella sezione "Azioni La Cassa".

10. Rinvio

Per ogni ulteriore informazione in merito alle regole per la trattazione delle azioni La Cassa, nonché ai fattori di rischio connessi all'acquisto di azioni "illiquide" si rinvia al documento "INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DELLE AZIONI EMESSE DA LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.", disponibile presso tutte le Filiali e nel sito della Cassa www.lacassa.com, alla sezione "Soci".